

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARELLI e TIBERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1966

Sostituzione del primo comma dell'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756, riguardante la divisione dei prodotti nei rapporti di mezzadria

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari, stabilisce la ripartizione dei prodotti del fondo spettanti al colono mezzadro. In esso è detto:

« Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti e degli utili del fondo si effettua assegnando al mezzadro una quota non inferiore al 58 per cento.

« I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della quota a ciascuno spettante. Non si dividono in natura tra i contendenti quei prodotti il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune o per i quali non si può effettuare la vendita separata senza pregiudizio dell'interesse delle parti. In caso di mancato accordo fra le parti circa la vendita in comune, ciascuna di esse ha facoltà di fare propria la proposta dell'altra.

« Gli usi locali relativi alla vendita o utilizzazione in comune, tranne diversi accordi delle parti, restano salvi soltanto per quei prodotti che si ottengono giornalmente con

continuità durante l'anno ». (Seguono altri quattro commi).

Il legislatore nel formulare l'articolo ha tenuto presente il principio indicato dal « Lodo De Gasperi » circa la diversificazione, anche nella mezzadria, della ripartizione dei prodotti, variando però la misura delle quote spettanti alle parti.

Arbitrarie si presentano pertanto le varie interpretazioni applicative che tendono a dare una capziosa versione dei rapporti tra mezzadro e concedente. Nè si può affermare — se non si vuole alterare il principio della coerenza di relazione tra le affermazioni indicative, riferite queste nello stesso articolo di legge e addirittura nello stesso periodo, ad un particolare metodo operativo — che nel quadro della divisione dei prodotti si debba applicare indirizzi diversi secondo che si tratti di prodotti in natura o di realizzazioni in danaro. La diversa enunciazione, che viene rilevata nella formulazione della norma, riguarda una necessaria distinzione della consistenza fisica dell'oggetto e non nel sistema di ripartizione che è invece unico per tutti i prodotti, sia per quelli in natura che per quelli espressi in termini monetari.

Per esempio, il più comune prodotto, il frumento, viene diviso in natura sul fondo al netto della semente; le varie spese sono però registrate sul libretto colonico e ripartite secondo la consuetudine.

Nella ripartizione dei prodotti della stalla si segue lo stesso metodo, tenendo naturalmente conto che l'operazione va effettuata sul ricavato della vendita e sempre secondo quanto stabilisce il regolamento per l'applicazione della tregua mezzadrile 24 giugno 1947.

Il termine « utile » si riallaccia ad un particolare conteggio di ricavi e di spese nel quadro della speciale impostazione adombrata dalla norma di legge, in una determinata successione delle operazioni registrabili: spese a metà e prodotti contabilizzati attribuendo ad essi valori calcolati sulla quota stabilita, seguendo il principio sociale voluto dall'indirizzo politico della Carta costituzionale.

Se così non fosse, problematica si presenterebbe l'applicazione del secondo comma dell'articolo citato nel caso di prelazione per non raggiunto accordo fra le parti sulla vendita in comune, vendita, sia chiaro, che non pregiudica il metodo di calcolo nella ripartizione dei prodotti comunque effettuata,

con lo stesso indirizzo normativo, cioè, strettamente connesso al « Lodo De Gasperi ».

Comunque le voci *prodotti* e *utili* si riferiscono rispettivamente alle produzioni divisibili direttamente sul fondo e a quelle elaborate da una operazione di mercato. Nell'articolazione della legge 15 settembre 1964, n. 756, il legislatore ha tenuto presente l'opportunità di aumentare il reddito del lavoro nell'interesse dell'equilibrio tra i fattori della produzione agraria e per stimolare il coltivatore ad un maggiore attaccamento all'attività rurale.

Il voler cavillare sulla interpretazione di alcuni termini si da riconoscere a questi significato strettamente ragionieristico e valore esclusivamente contabile-estimativo porterebbe alla paradossale conclusione di attribuire al coltivatore una ripartizione meno favorevole di quella cui si riferisce la tregua mezzadrile accennata.

Per detti motivi e per restituire la serenità nelle zone mezzadrili seriamente turbate dai contrasti interpretativi, deve ritenersi valida ed opportuna una maggiore chiarezza della norma legislativa. È quello che i proponenti intendono fare con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756, è sostituito dal seguente:

« Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti del fondo è effettuata assegnando al mezzadro una quota non inferiore al 58 per cento e applicando, nella ripartizione, le modalità di cui all'accordo sulla « Tregua mezzadrile » stipulato il 24 giugno 1947 e al regolamento che l'accompagna aventi valore di legge a norma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1948, numero 1094 ».